

PRODOTTI TESSILI

-
Fonti normative:

L. 26 novembre 1973, n. 883;

D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515 – (regol. attuativo);

Regolamento (UE) n. 1007/2011;

D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 194;

D. Lgs. n. 206/2005, Codice del Consumo, art. 102 e segg.;

D. Lgs. n. 190/2017.

-
Campo di applicazione:

-
S'intendono prodotti tessili quelli che, allo stato grezzo di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

-
Sono fibre tessili:

- 1) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
 - 2) le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm., comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da fil, fabbricati a base di sostanze che servono ad ottenere le fibre di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 194/99, numeri da 19 a 41 ed atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torra, o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.
-

Sono assimilati ai prodotti tessili:

-

- 1)** i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
- 2)** i tessuti le cui parti tessili costituiscono almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, ombrelli, ombrelloni, e alle stesse condizioni, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;
- 3)** i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

-

Denominazione:

-

Le denominazioni delle fibre tessili, che devono essere riportate nelle etichette di composizione dei prodotti tessili, sono quelle riportate nell'Allegato I del D.Lgs. n. 194/99, nel quale vengono indicate la denominazione di ciascuna fibra, e la sua corrispondente descrizione.

E' riservato solo alle fibre con le caratteristiche corrispondenti alle descrizioni riportate, l'attribuzione della denominazione corrispondente.

E' vietato l'uso delle denominazioni indicate o per designare fibre diverse, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo, indipendentemente dalla lingua. E' vietato l'uso della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili a filo continuo.

-

Conformità ed obblighi:

-

Presenza di un'etichetta o contrassegno all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale, indicante la composizione in fibre tessili;

- L'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico. Su tali documenti è escluso l'uso di abbreviazioni a meno che non si usi un codice meccanografico e nello stesso documento sia indicato in significato delle abbreviazioni.

- ❑ All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, le denominazioni ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili sia sui cataloghi che sugli imballaggi, sulle etichette e contrassegni.
- ❑ Le indicazioni e le informazioni non previste dalla normativa devono essere nettamente separate e non devono dar luogo a confusione. Fanno eccezione i marchi di fabbrica o ragioni sociali.
- ❑ All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette ed i contrassegni devono essere redatti in italiana.
- ❑ Le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative devono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'emissione del prodotto al consumo finale.
- ❑ I prodotti elencati nell'allegato IV del D.Lgs. 194/99 (canovacci, strofinacci, cinture, bretelle, fazzoletti, cravatte ecc.) quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione possono essere vendute raggruppati in una sola etichetta.

Designazione della composizione:

Si distinguono più modalità di designazione della composizione.

1) se una fibra rappresenta almeno l'85% del peso totale:

- ❑ Denominazione fibra più % in peso
- ❑ Denominazione fibra più indicazione "minimo 85%"
- ❑ Composizione % completa del prodotto.

2) se nessuna delle fibre raggiunge l'85% del peso totale:

- ❑ denominazione e % delle 2 fibre presenti in maggiore percentuale più denominazione delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro % (se ognuna di queste ultime costituisce meno del 10%, può essere usata l'indicazione "altre fibre" seguita da una percentuale globale; se però ne viene indicata una, si deve citare la denominazione completa del prodotto stesso).

3) solo un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine "100% "puro" o "tutto".

-

In ogni caso è tollerato un 2% di altre fibre sul peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; la tolleranza è del 5% per prodotti ottenuti con ciclo cardato; nella fabbricazione è tollerato un 3% riferito al peso totale delle fibre indicate in etichetta.

-

Etichettatura di prodotti compositi:

-

L'etichetta deve indicare la composizione fibrosa di ciascuna delle parti, ad eccezione di quelle che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto. Due o più prodotti tessili che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

-

Denominazioni:

-

- ❑ Lana vergine o lana di tosa: prodotto composto esclusivamente da una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, nè trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra.
- ❑ Misto lino: prodotti che hanno un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e la percentuale di lino non è mai inferiore al 40% del tessuto sboccato. Questa dizione deve essere obbligatoriamente completata dall'indicazione della composizione "ordito puro cotone e trama puro lino".
- ❑ Fibre varie o composizione tessile non determinata: espressioni utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.

-

Controlli e vigilanza:

-

I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di legge sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente.

Il Ministero delle Attività Produttive è l'autorità incaricata al controllo ed alla vigilanza.

-

Provvedimenti sanzionatori:

-

- ❑ Violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione o con indicazioni non chiaramente leggibili e visibili o che possono dar luogo a confusione – sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 3.098,00;
- ❑ Omissione di documenti commerciali di accompagnamento – sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00;
- ❑ Violazione dell'obbligo di conservazione delle fatture e documentazioni tecniche ed amministrative per due anni dalla data della loro emissione - sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 4.131,00.

A queste sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81.

ETICHETTATURA

Cosa deve essere etichettato?

I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti al consumatore finale (art. 8 comma 1 D.Lgs. 194/99).

Quali prodotti tessili non sono assoggettati ad etichettatura?

Per i prodotti tessili indicati nell'allegato III o in uno degli stati di lavorazione di cui all'art. 2, comma 1, non vi è obbligo di apporre un'etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione l'indicazione della composizione (art. 10, comma 1 D.Lgs. 194/99).

I marchi di fabbrica o ragioni sociali devono essere riportati in etichetta?

L'obbligo di indicare il nome o ragione sociale o marchio e la sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea deriva innanzitutto dall'art. 1, punto b della legge 126/91 che riguarda le norme sull'informazione del consumatore. Se tuttavia, all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista dall'alleg. I del D.Lgs: 194/99 o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dei dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dalle norme del decreto medesimo (art. 8, comma 4 D.Lgs. 194/99).

Come etichettare prodotti tessili venduti a metraggio?

Per i prodotti tessili venduti a metraggio l'etichettatura può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.

Deve essere comunque assicurata al consumatore finale la possibilità di prendere effettiva conoscenza della composizione di detti prodotti (art. 10 comma 4, del D.Lgs. 194/99).

I prodotti tessili presentati dal sarto confezionista sono soggetti all'obbligo dell'etichettatura di composizione?

L'offerta in vendita comprende anche la presentazione al cliente, da parte dell'artigiano confezionista, del tessuto in pezza o del campione del tessuto stesso ed è, pertanto, soggetta all'obbligo di etichettatura (art. 8, comma 2 D.P.R. 515/76).

I messaggi pubblicitari sono soggetti all'obbligo di etichettatura?

Non sono considerati offerte di vendita e, quindi, sono esenti dalle relative prescrizioni, tuttavia se i messaggi pubblicitari fanno riferimento alla composizione fibrosa del prodotto tessile, dovranno essere formulati in conformità alle disposizioni della legge.

Quando un tessile può essere definito "puro"?

Soltanto un prodotto tessile composto da una stessa fibra può essere qualificato con il termine "100%" o "puro" o eventualmente "esclusa qualsiasi altra espressione equivalente.

E' prevista la tolleranza fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se giustificata da motivi tecnici, tolleranza elevabile al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

Si può citare in etichetta solo una fibra se questa rappresenta almeno l'85% del prodotto tessile?

Il prodotto tessile composto da due o più fibre, di cui una rappresenti almeno

l'85% del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dall'indicazione "minimo 85%", ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto (art. 6, comma 1 D.Lgs. 194/99).

Esempio:

- cotone 85%
- cotone minimo 85%
- cotone 85% poliestere 15%

Come etichettare un prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale?

Il prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre, in ordine decrescente di peso, con o senza l'indicazione delle loro percentuali in peso ((art. 6, comma 2 del D.Lgs. 194/99).

Esempio

- fibra acrilica 40%, poliestere 30%, lana, elastam
- fibra acrilica 40%, poliestere 30%, lana 15%, elastam 15%.

Quando utilizzare in etichetta l'espressione "altre fibre"?

L'insieme delle fibre ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto può essere indicato con l'espressione "altre fibre" seguita da una percentuale globale (art. 6, comma 2 del D.Lgs. 194/99).

Esempio

- cotone 90%, altre fibre 10%

Quando non si può usare l'espressione "altre fibre"?

Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso (art. 6, comma 2 del D.Lgs. 194/99).

Esempio

- è corretta: lana 80%, viscosa 8%, seta 7%, cotone 5%
- non è corretta: lana 80% altre fibre 15%, seta 5%.

Quando si può utilizzare l'espressione "fibre varie"?

Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinat" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo avviene (art. 6 comma 7 del D.Lgs. 194/99).

Quando un prodotto di lana può essere qualificato "pura lana vergine"?

Un prodotto di lana può essere qualificato "lana vergine" o "lana di tosa" (o altri termini simili così come indicato nella norma) solo quando è composto esclusivamente da una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 194/99).

Che cosa deve contenere un'etichetta di manutenzione?

Deve riportare le informazioni necessarie alla pulizia del tessile tramite l'impiego di disegni stilizzati che richiamano gli apparecchi casalinghi.

Perché un capo ha bisogno di un'etichetta di manutenzione?

Non tutte le fibre costituenti il capo e la loro tintura e stampa si comportano allo stesso modo se sottoposti a prodotti di lavaggio, sbianca ecc.

Per esempio, se lavassimo un maglione di lana con cloro per cercare di renderlo bianco, otterremo soltanto una dissoluzione totale della fibra, essendo questa solubile in cloro.

Se volessimo lavare a 60° C una camicia di seta perché macchiata, avremmo forse un pulito profondo ma una camicia da buttare via.

Per questi motivi è necessario stilare un'etichetta con dei simboli di lavaggio.

Perché utilizzare dei simboli?

Per dare informazioni immediate, per usare un linguaggio unico e semplificato e di facile consultazione.

A che è utile l'etichetta di manutenzione?

L'obbligo di etichettare il capo con le istruzioni per la manutenzione può portare all'eliminazione di quegli errori, che fanno ricorrere ad inutili contenziosi in seguito alla rovina dei capi.

Quali sono i simboli adottati?

I simboli obbligatori sono cinque e sono disposti in questa sequenza: lavaggio ad umido, candeggio con cloro, stiratura, lavaggio a secco, asciugatura.